

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXLIX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1773
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1773
<b>Disegno di legge (Seguito della formulazione degli articoli):</b>	
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2177) . . . . .	1773
PRESIDENTE . . . . .	1773, 1774, 1776, 1781, 1782, 1783, 1784, 1787, 1788, 1789, 1795, 1796, 1797
DI VITTORIO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	1774
1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1791, 1792, 1795, 1796	
BALDUZZI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	1774
1775, 1776, 1781, 1784, 1788, 1795, 1796	
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1774, 1775, 1776, 1781, 1784, 1786, 1787, 1790, 1795, 1796
SULLO . . . . .	1775, 1785, 1787, 1790, 1791
CAPPUGI . . . . .	1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784, 1785, 1787, 1789, 1790, 1795, 1796
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1793, 1794
CHIOSTERGI . . . . .	1778
LIZZADRI . . . . .	1779, 1787
PIERACCINI . . . . .	1779, 1796
NUMEROSO . . . . .	1782, 1789, 1794
PETRILLI . . . . .	1783, 1784, 1786, 1790
MARTUSCELLI . . . . .	1789, 1794
MAGLIETTA . . . . .	1790, 1796
BAVARO . . . . .	1792, 1797
TUDISCO . . . . .	1792

## Congedo..

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Martino Alberto.

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento della Camera per l'esame del disegno di legge n. 2177, i deputati Santi, Di Vittorio, Maglietta, Lizzadri, Imperiale, Venegoni e Cerabona sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Dugoni, Amendola Giorgio, Cavallari, De Martino Francesco, Montanari, Scarpa e Ghislandi. Quest'ultimo viene sostituito soltanto per la seduta odierna.

Partecipano inoltre alla seduta di oggi, ai termini del secondo comma dell'articolo 85, senza voto deliberativo, perché presentatori di emendamenti al citato disegno di legge, i deputati Cappugi, Germani, Martuscelli, Numeroso e Vocino.

Seguito della discussione del disegno di legge:  
**Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2177).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali ».

Finora abbiamo esaminato e approvato i primi dodici articoli, tranne gli allegati dal VI all'VIII e l'articolo 2. Passiamo all'articolo 13, salvo ad esaminare, poi, gli allegati ora citati e il suddetto articolo 2. L'articolo 13 è così formulato:

« Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, si provve-

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

TROISI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

derà — nei limiti dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza — alla revisione del trattamento economico:

a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) degli ufficiali giudiziari;

c) del personale aggregato alle carceri;

d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;

f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonché ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale ».

Su questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Cappugi:

« Al primo comma, dopo le parole: Ministro per il tesoro, *inserire la seguente frase:* nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Un altro emendamento dello stesso onorevole Cappugi dice:

« Alla lettera a), dopo le parole: del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, *aggiungere:* escluso il personale delle ricevitorie.

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza.* Dichiaro fin d'ora di far miei gli emendamenti Cappugi. Non ritengo di svolgerli essendone comprensibile lo scopo.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza.*

Lo scopo del primo emendamento è quello di porre un termine entro il quale debbono essere emanati questi provvedimenti. Non ci sarebbe nulla da eccepire. C'è però il timore che, fissando un termine preciso per i provvedimenti che debbono essere adottati in favore del personale, contemplato in questo articolo, si lasci poi passare troppo tempo per l'emanazione delle norme relative alle altre categorie del personale. Sarebbe meglio fare una raccomandazione al Governo, anziché inserire la norma proposta dall'onorevole Cappugi. Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza.*

È meglio fissare il termine, perché in precedenti occasioni gli interessati hanno dovuto attendere nove, dieci mesi e anche un anno.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo accetta l'emendamento.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza.*

Quanto al secondo emendamento Cappugi, debbo far presente che le ricevitorie postali e telegrafiche non sono classificate nei gradi dell'ordinamento gerarchico, perciò si renderebbe difficile attribuire concretamente un miglioramento economico in base alle norme astratte surriferite. La retribuzione dei ricevitori è determinata in base a molteplici coefficienti, tra cui le spese di gestione: affitto locali, riscaldamento e illuminazione. Pertanto l'emendamento non ha la possibilità di essere accolto mancando di pratica attuazione, perché si creerebbe una complicazione, anziché una semplificazione.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza.*

Dichiaro di ritirare questo secondo emendamento, insistendo invece su quello da me presentato del quale prego il Presidente di voler dare lettura.

PRESIDENTE. Vi è il seguente emendamento dei deputati Di Vittorio, Santi, Novella, Pieraccini, Pesenti, Lizzadri, Masola, Venegoni, Maglietta vertente su materia analoga a quella trattata dal precedente emendamento Cappugi. Esso suona così:

## ART. 13-bis.

Le retribuzioni complessive attualmente in vigore per il personale delle ricevitorie postelegrafoniche vengono aumentate nella stessa misura degli altri dipendenti statali.

A mente della legge 14 febbraio 1949, n. 40, gli aumenti di cui al precedente comma sono estesi agli assuntori ferroviari ed al personale delle assuntorie.

Segue, poi, un altro emendamento dell'onorevole Cappugi del seguente tenore:

« Le retribuzioni complessive, attualmente in vigore per il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, vengono aumentate del 3 per cento assicurando comunque un aumento minimo netto di lire 2000 mensili.

L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'aumento percentuale di cui al precedente comma e il minimo di lire 2000 andrà a migliorare l'assegno *ad personam*, o, in mancanza, lo determinerà.

A mente della legge 14 febbraio 1949, n. 40, gli aumenti concessi in base alle disposizioni di cui al precedente articolo 1, sono estesi agli assuntori ferroviari ed ai dipendenti tutti degli assuntori stessi, assicurando comunque un aumento minimo netto di lire 2000 mensili ».

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Con la legge del 14 febbraio 1949, n. 40, sono stati previsti dei miglioramenti anche per le categorie del personale delle ricevitorie postelegrafoniche e delle assuntorie ferroviarie. Il fatto che nella retribuzione di questi ricevitori entrino anche le spese di gestione, non è un motivo sufficiente per escluderli dai miglioramenti.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono escluse dai miglioramenti anche le anzidette categorie. L'abbiamo già discusso in Commissione in sede referente; ma ritengo opportuno ricordare che *grasso modo* ci sono due specie di dipendenti statali: quelli che hanno diretto rapporto di impiego con lo Stato, e quelli che non l'hanno. Tale distinzione fu sempre fatta in conseguenza della diversa posizione giuridica di questi ultimi che non può essere confusa con quella degli statali veri e propri. Come si è verificato nelle precedenti leggi, quella n. 149 dell'aprile 1949 e quella n. 130 dell'aprile 1950, anche attualmente il disegno di legge in esame propone che a questi personali si faccia un trattamento identico, in sostanza, a quello degli statali, ma che vi si provveda con separati decreti.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Si potrebbe inserire nel disegno di legge una frase come questa: « Con apposito provvedimento... ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È già detto nell'articolo 13: Viceversa l'emendamento Cappugi alla lettera a) dell'articolo 13 vorrebbe che si escludesse il personale delle ricevitorie, mentre non è il caso di escluderlo, se non si modifica lo stato giuridico degli impiegati.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Il provvedimento a parte si giustificherebbe per i ricevitori postali, i ricevitori del lotto, ecc.; ma per il personale postelegrafonico, che ha un rapporto diretto con lo Stato, non si giustifica.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Si parla del personale delle ricevitorie, non del personale postelegrafonico, che ha rapporto diretto con lo Stato.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Supponiamo che con gli appositi provvedimenti previsti dall'articolo 13 si dia un aumento *x* agli assuntori delle ricevitorie postali. Il ricevitore che obbligo ha di passarlo agli impiegati?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si dà direttamente ai dipendenti delle ricevitorie.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. E quale garanzia si ha che l'aumento non sia inferiore a quello degli statali?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È sempre analogo a quello degli statali. Anche nell'articolo 13 è detto: «...nei limiti dei miglioramenti derivanti... ».

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Se tutto questo è chiaro, che ragione c'è di non accogliere l'articolo 13-bis da me proposto?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non c'è nessuna ragione di metterlo, appunto perché tutto è chiaro, tutto è compreso nell'articolo 13.

SULLO. Forse l'onorevole Di Vittorio ritiene che la dizione « nei limiti » possa essere ambigua, perché potrebbe intendersi che il limite non possa essere superato, ma che ci si possa tenere al di sotto. Si potrebbe mettere « nella misura » invece che « nei limiti ».

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. La disposizione è estesa anche agli assuntori ferroviari? Si avrebbero allora difficoltà di aggiungere: « assuntori ferroviari? ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella lettera a) dell'articolo 13 è appunto detto: « ... e in genere dei dipendenti statali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni ». Quindi, sono compresi gli assuntori ferroviari.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Ma c'è stata sempre la controversia se gli assuntori siano dipendenti statali.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunque, basta mettere a verbale questa precisazione, che elimina ogni dubbio.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

**PRÉSIDENTE.** Dopo questi chiarimenti, i proponenti rinunciano agli emendamenti?

**DI VITTORIO, Relatore di minoranza.** Proporrei — accogliendo il suggerimento dell'onorevole Sullo — di sostituire le parole « nei limiti dei miglioramenti » con le altre « nella misura dei miglioramenti ».

**BALDUZZI, Relatore per la maggioranza.** Non ho difficoltà ad accogliere questo emendamento.

**GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Lo accetto.

**PRÉSIDENTE.** Pertanto la prima parte del comma primo dell'articolo 13, a seguito della discussione svoltasi e del consenso del Governo, risulterebbe così formulato:

« Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà — nella misura dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza — alla revisione del trattamento economico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera a) dell'articolo 13 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvata).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 13.

(È approvata).

**DI VITTORIO, Relatore di minoranza.** Ritiro il mio emendamento aggiuntivo all'articolo 13 e che avrebbe dovuto costituire l'articolo 13-bis.

**CAPPUGI.** Dichiaro di ritirare anch'io il mio emendamento all'articolo 13-bis.

Di conseguenza, l'articolo 13 viene ad essere così definitivamente formulato:

« Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà — nella misura dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza — alla revisione del trattamento economico:

a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) degli ufficiali giudiziari;

c) del personale aggregato alle carceri;

d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;

f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica rafforzati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonché ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale ».

**PRÉSIDENTE.** Passiamo pertanto all'articolo 14:

« Con effetto dal 1° luglio 1949 l'indennità di funzione per i personali dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico è stabilita, rispettivamente, in lire 30.000 e lire 25.000 mensili lorde.

Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi B e C delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado VIII di gruppo B, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennità di funzione o di studio, ovvero l'assegno perequativo sono aumentate di lire mille mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge.

L'aumento di cui al precedente comma non spetta ai personali che fruiscono di altre indennità, assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilità per prestazioni individuali.

Le categorie di personale alle quali spetta l'aumento sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro ».

**VANONI, Ministro delle finanze.** Vorrei pregare la Commissione di considerare con particolare attenzione questo articolo, che ha una notevole importanza, per la perequazione,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

in seno alle diverse categorie e per i risultati di ciò che è stato deliberato fin qui dalla Commissione stessa.

Comincio con una prima osservazione di carattere formale. Domando alla Commissione se non ritenga opportuno all'inizio dell'articolo togliere le parole: « Con effetto dal 1° luglio 1949 ». Ne spiego la ragione. Col primo luglio 1949 ai sensi della citata legge, n. 130 del 1949, sono entrate in vigore le norme concernenti le indennità di funzione. In detta legge sono state fissate le indennità di funzione soltanto fino al grado III perché si riteneva in quel momento che non vi fossero funzionari superiori al grado III, che potessero aspirare a questa indennità di funzione. Viceversa alcune decisioni di carattere amministrativo hanno accertato che anche gli ambasciatori, che sono di grado II e i Ministri hanno diritto all'indennità di funzione. Finora si era sempre applicata al grado II l'indennità di funzione del grado III. Con la norma contenuta nell'articolo 14 si voleva regolarizzare la situazione, fissando tale indennità anche per i gradi I e II per avere tutta la scala delle indennità di funzione, che dai minori arriva fino ai massimi gradi.

Senonché forse non è opportuno stabilire la retroattività al 1° luglio 1949. Può essere sufficiente regolarizzare la situazione partendo dal momento in cui questa legge ha effetto, cioè 1° luglio 1951.

In secondo luogo, quando nelle disposizioni del disegno di legge, nel testo presentato dal Governo, si chiedeva col secondo capoverso di aumentare di 1000 lire l'indennità di funzione di un certo gruppo di funzionari, lo si faceva in vista di una migliore perequazione del trattamento delle diverse categorie. Senonché, avendo la Camera deliberato che l'aumento minimo per tutte le categorie sia di duemila lire mensili, indipendentemente dall'indennità di funzione, ne è derivata una certa discontinuità della percentuale di aumento per le diverse categorie. Se noi approvassimo l'articolo 14 così come è, avremmo alcune categorie che hanno degli aumenti intorno al 13 per cento, altre categorie che hanno degli aumenti intorno al 6 o 6,50 per cento del trattamento attuale, sia pure applicando a tutti la deliberazione presa dalla Camera con l'articolo 1, di concedere l'aumento di 2.000 lire.

Il Governo proporrebbe perciò di modificare l'articolo 14 in questo senso: che le categorie elencate nel secondo comma dell'articolo 14, invece di avere un aumento dell'indennità di funzione di 1000 lire, abbiano un aumento di 900 lire. Con questo sarebbe

possibile variare l'indennità di funzione di altre categorie che ora enuncierò, in maniera da portare quegli aumenti, rispetto al trattamento attuale — indennità di funzione più le 2.000 lire di aumento per ogni impiegato — a una scala che oscillerebbe dall'8,20 per cento fino al 9,60 per cento per le categorie inferiori e fino all'11 per cento per le categorie che hanno una indennità di funzione di 900 lire.

Si avrebbe così un aumento che si prospetta molto equilibrato tra le diverse categorie, perché mantiene un certo distacco tra di esse e si raggiunge inoltre il risultato che era stato prospettato dalle diverse organizzazioni sindacali, di avere cioè un aumento che non si distaccasse troppo da quello portato dalla scala mobile per i dipendenti dalle aziende private, che, come i membri della Commissione sanno, è del 9 per cento a partire dal 1° febbraio. Si avrebbe infatti un aumento medio del 9 per cento.

Le categorie alle quali intendiamo estendere l'assegno perequativo sono queste: avventizi di categoria a) che dovrebbero avere un aumento dell'assegno perequativo di lire 800; avventizi di prima categoria b) che dovrebbero avere un aumento di 600 lire; avventizi di seconda categoria, aumento di 400 lire; avventizi di terza categoria, aumento di 100 lire. Nel personale subalterno, il commesso capo dovrebbe avere un aumento di 500 lire; il primo commesso e capo agente tecnico 300 lire; l'usciera capo e l'agente tecnico 100 lire. Per il personale salariato permanente e temporaneo l'assegno verrebbe così aumentato: al capo operaio 200 lire, all'operaio specializzato (1ª categoria) 200 lire, all'operaia specializzata (6ª categoria) 200 lire.

Con questa scala di aumenti, si realizza una distribuzione equa e credo che essa possa essere accolta dalla Commissione, perché rappresenta, nella valutazione del Governo, il risultato migliore che si potesse ottenere nei limiti della spesa.

CAPPUGI. Se ho ben capito, questa proposta che il Governo fa resta nell'ambito dell'onere già previsto dal disegno di legge all'articolo 14: conseguentemente le mille lire che erano state date al personale di gruppo B e C verrebbero diminuite a lire 900 e la differenza relativa verrebbe ripartita secondo quanto il Ministro ha ora enunciato. Dette quote, unite al minimo di lire 2.000, che per il momento è legato all'articolo 1 in base alla decisione della Camera, porterebbero a una complessiva valutazione della percentuale di aumento. Da ciò, naturalmente, resta esclusa la 13ª mensilità.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

VANONI, *Ministro delle finanze*. Naturalmente. Arriviamo alla situazione che gli aumenti della busta paga mensile oscillano tra 8,20 per cento per una sola categoria, e 11 per cento per le categorie 13<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, con una media tra le categorie del 9 per cento.

CHIOSTERGI. A quanto ammonta in totale questo nuovo impegno preso dal Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono circa 380 milioni, che rientrano sempre nei limiti. È uno spostamento interno che si fa, perché quando avevamo proposto queste mille lire, non c'era l'impegno minimo, poi approvato dalla Camera, di 2000 lire.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Sono contrario alla proposta fatta dal Ministro.

Le categorie interessate sanno che questo assegno è di 1000 lire; adesso invece si vuol prendere la decisione di ridurlo a 900 lire, perché il Governo ha bisogno di tale diminuzione per aumentare l'assegno perequativo ad altre categorie. Ritengo che questo non risponda a un criterio di giustizia distributiva.

Se il Governo aveva proposto l'assegno di 1000 lire quando ha presentato la legge — non emendata dalla Commissione — vuol dire che il Governo stesso, nell'ambito della spesa di 45 miliardi, che aveva stabilito in precedenza prima di presentare il disegno di legge alla Camera, aveva riconosciuto equo e giusto che a questo personale fosse dato l'assegno perequativo di 1000 lire. Adesso che la Camera è riuscita a far portare l'onere complessivo a 61 miliardi, il tenue assegno di mille lire dovrebbe essere anche ridotto.

Non lo ritengo giusto e ognuno comprende quale senso di irritazione e di malcontento può produrre un simile fatto tra il personale. È vero che si tratta della modesta somma di 1000 lire, ma anche l'assegno è modesto, perché sono appena mille lire, che adesso si vorrebbero ridurre per riparare, ad alcune sperequazioni.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che il problema che ha posto il Ministro sia, in fondo, un problema di aggiustamento della legge. La Camera ha preso determinate decisioni; ma ne avrebbe potuto prendere anche altre. Senonché, poi, ha preso quella dell'emendamento Bettiol, che ha fissato la spesa massima in 61 miliardi. È giusto, secondo questa decisione, che si rimanga nel limite dei 61 miliardi; però, per analogia con quello che si fa in sede di coordinamento, quando si verifica qualche oscurità o qualche stortura nel testo di una legge, anche nel nostro caso, per eli-

minare una stortura e un'assurdità che si verificherebbe nell'applicazione della legge, a cui si potrebbe ovviare con una spesa di 300 milioni...

VANONI, *Ministro delle finanze*. La spesa è sui 370 o 380 milioni.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Quindi non si tratta di una spesa dell'ordine di miliardi, ma solo di qualche centinaio di milioni. Penso che il Governo possa trovare la necessaria copertura per tre o quattrocento milioni, e non ritenga cosa contraria alla legge se occorresse, di andare un po' oltre i 61 miliardi; perché è evidente che tale somma costituisce un limite dell'ordine di importanza dei miliardi e cento milioni in più o in meno non rappresentano un ostacolo insormontabile. È necessario invece perché la legge sia resa armonica, chiara e coerente, che siano tolte queste assurdità, arrotondando le cifre.

Non si possono stabilire 61 miliardi, né un soldo di più, né un soldo di meno. L'assegno di mille lire che si dà a questi disgraziati — e lo si dà in ritardo — è una riparazione a una ingiustizia compiuta con la più volte citata legge n. 130. Lo stesso Governo ha riconosciuto che è giusto; non può il Parlamento ridurlo di cento lire, per riparare alle sperequazioni che si sono prodotte con la votazione del noto emendamento all'articolo 1.

Perciò propongo alla Commissione di lasciare ferma la cifra di 1000 lire, per non irritare coloro che debbono ricevere questo piccolo aumento, togliendolo ad essi all'ultimo momento.

CAPPUGI. Pregherei l'onorevole Ministro di voler esprimere il proprio parere circa l'impostazione che è stata data dall'onorevole Di Vittorio. Se il Governo dovesse insistere — e spero di no — si potrebbe accedere alla ovvia richiesta fatta dall'onorevole Di Vittorio, di stanziare una piccola somma in più, necessaria a rimediare la sperequazione di percentuali. Se questa tesi, che mi pare umana e giusta, venisse accolta, allora non si discuterebbe più, perché la correzione delle percentuali verrebbe fatta con questo sistema. L'onorevole Ministro obietterà che, aggiungendo le somme occorrenti, le percentuali si spostano nuovamente e conseguentemente non si ottiene il risultato della perequazione delle percentuali; ma, comunque, avendone la possibilità, è chiaro che si potrebbe procedere ugualmente alle suddette correzioni.

Tuttavia, prima di addivenire alla votazione sulla proposta del Governo, vorrei pregare il Ministro di esprimere il proprio parere

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

circa la possibilità di accogliere la proposta dell'onorevole Di Vittorio. La proposta del Governo è ispirata, evidentemente, nelle linee dell'onere prestabilito, a criteri di equità e di giustizia. Certo però che se a questa correzione si potesse provvedere attraverso un piccolo apporto finanziario, sarebbe la migliore delle soluzioni. Ma, ove questo non si potesse ottenere, non vorrei che fosse preclusa la possibilità di accogliere in seconda istanza la proposta del Governo.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Ringrazio l'onorevole Cappugi, che sostiene la mia tesi e anche quella del Governo.

CAPPUGI. Quella del governo, subordinatamente.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Per me non c'è dubbio che l'inconveniente denunciato dal Ministro è un inconveniente reale, che deve essere eliminato. Non è possibile che un impiegato di grado inferiore riceva lo stesso stipendio di quello del grado superiore, con la possibilità che, con l'aumento periodico che il primo ha, viene a conseguire uno stipendio maggiore di quello del grado superiore. Questa assurdità bisogna eliminarla.

Si tratta però di sapere se questa correzione deve essere fatta a spese degli impiegati che hanno l'assegno di lire 1000, o a spese dello Stato. Anche se eventualmente l'onere, invece di 61 miliardi, dovesse essere di 61 miliardi e 300 milioni, credo che nessuno vorrà sollevare eccezioni per questo. Tanto più che, in sede di consuntivo, potrebbe darsi che vi fosse qualche centinaio di milioni in meno dell'onere previsto.

Rimango dell'opinione che non si possa diminuire un assegno che il Governo stesso ha riconosciuto giusto nell'ambito dei 45 miliardi, proprio quando l'onere viene elevato a 61 miliardi. Insisto quindi nella proposta che il Governo provveda alla copertura di quest'ulteriore onere e non apporti alcuna diminuzione ad una categoria dei dipendenti statali.

LIZZADRI. In appoggio alla proposta dell'onorevole Di Vittorio, vorrei fare queste considerazioni: Oggi lo stesso Governo non può essere in grado di dirci se l'onere portato da questo progetto di legge sia di 61 miliardi precisi, oppure no. Questa è la realtà, perché, abbiamo visto che tra i consuntivi e i preventivi c'è...

VANONI, *Ministro delle finanze*. In più nel consuntivo...

LIZZADRI. È un buon precedente... Comunque, oggi, allo stato attuale, non c'è

alcun contabile che possa assicurare in modo preciso che il disegno di legge che stiamo esaminando comporti una spesa di 61 miliardi precisi. Non solo, ma poiché il provvedimento si applica a un numero notevole di dipendenti, per legge di natura — io auguro a tutti i dipendenti statali una lunghissima vita — parecchi di essi con l'andare degli anni scompariranno. Quindi, con un po' di buona volontà, dato che l'onere è quello che è, non cerchiamo di levare le 100 lire per coprire una sperequazione, ma affrontiamo l'eventualità di un onere di 300 milioni in più al limite stabilito.

PIERACCINI. Vorrei sapere numericamente a quanti dipendenti si tolgono le 100 lire e quanti invece ne usufruiscono. Mi pare che i funzionari non di ruolo del gruppo A, grado XI, siano appena 400 in tutta Italia.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Gli avventizi di I categoria, gruppo A, sono 1.189, di I categoria, gruppo B, sono 2018, di II categoria, sono 25.380, di III categoria sono 62.293. Queste sono le categorie che beneficerebbero dell'aumento. Se volete, non ho nessuna difficoltà a controllare insieme le cifre, ma credo che si possano ritenere esatte.

CAPPUGI. I 380 milioni accennati dal Ministro, rappresentano l'onere complessivo dell'articolo 14 ?

VANONI, *Ministro delle finanze*. No, rappresentano l'onere dello spostamento che ho proposto.

Desidero far rilevare all'onorevole Di Vittorio che in verità noi non togliamo nulla ad alcuno in quanto, finché l'articolo 14 non sarà approvato, niente potrà essere concesso. È nella facoltà della Commissione di decidere.

Desidero anche richiamare la vostra attenzione sul fatto che quando il Governo aveva proposto di dare mille lire di indennità, aveva contemporaneamente proposto soltanto gli aumenti tabellari. Tanto è vero che, quando nella discussione generale era stata fatta la richiesta di garantire un minimo di aumento, il Governo, a mio mezzo, aveva risposto che, applicando l'articolo 14, si sarebbe potuti arrivare a garantire a tutti un aumento minimo di 1500-1800 tenendo conto delle proposte di aumenti tabellari.

La Camera è stata di avviso diverso e ha deciso di garantire a tutti un aumento di 2.000 lire. Allora la preoccupazione del Governo è stata questa: Tutti hanno più di quello che era stato proposto nella legge; infatti, prendendo il caso di una qualsiasi di queste categorie, che avevano l'assegno perequativo di 1000 lire, aggiungendo l'aumento tabellare di sei o settecento lire, già si

arrivava, prima dell'approvazione dell'articolo 14, a più di quello che il progetto governativo aveva proposto: cioè 2.000 lire come minimo garantito, invece di 1600 o 1700 lire. Che cosa propone ora il Governo? Per una questione di gerarchia e di opportunità e per evitare l'appiattimento o per attenuare l'appiattimento dell'aumento indiscriminato a tutte le categorie di 2.000 lire, propone di graduare l'aumento dell'assegno perequativo, in maniera da estenderlo ad alcune categorie che non l'avrebbero avuto, secondo il progetto governativo, e togliendo cento lire a quelle categorie che, secondo il progetto governativo, avevano l'assegno perequativo di 1000 lire.

Ma dette categorie, alle quali il Governo aveva proposto di dare un aumento complessivo da 1500 a 1800 lire, avranno in definitiva un aumento di 2500 lire, ossia circa mille lire in più della proposta originaria. Non è quindi il caso di dire che le vogliamo sacrificare.

Chiamiamolo assegno perequativo, o aumento di tabella, o assegno *ad personam*... il risultato è che l'impiegato viene a prendere oggi, con la delibera che la Commissione sta per adottare con l'articolo 14, mille o millecento lire in più di quello che il Governo aveva proposto originariamente per le categorie più favorite; mentre per le altre categorie la differenza diviene ancora più forte.

Allora non si può dire che togliamo delle somme a determinate categorie. Oggi noi facciamo, in sede di articolo 14, una certa migliore distribuzione dei fondi, che il Governo aveva proposto di destinare all'assegno perequativo, e avremo due risultati: primo, quello di non varcare il limite di 61 miliardi; secondo, quello non meno importante, di stabilire una graduatoria del trattamento economico, che risponda alla graduatoria gerarchica delle diverse categorie di personale.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Ciò si deve fare senz'altro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. E allora se siamo d'accordo su questo, e tenendo presente che i 61 miliardi non sono sorpassabili, mi sembra che la mia proposta sia equa, perché con 100 lire che apparentemente non si danno ad una categoria, si possono sistemare molte altre categorie estremamente numerose e importanti dell'Amministrazione, senza portare un sacrificio complessivo a talune categorie, che, invece di avere un aumento di 1800 lire secondo le norme originariamente stabilite nel disegno di legge pre-

sentato dal Governo, avrà in definitiva quello di 2900 lire, giusta la disposizione introdotta dalla Camera nel secondo comma dell'articolo 1.

CAPPUGI. Il grado XI, gruppo A, che non aveva le 1000 lire di assegno perequativo, in questo riequilibrio di percentuali come si viene a trovare?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il grado XI è l'unico che non si trova ad essere avvantaggiato; ma, per quanto abbia pensato, non trovo la possibilità di provvedere. L'aumento è di circa il 7 per cento ed è l'unica categoria che si trova ad essere non perfettamente perequata. Non è per i 40 o 50 milioni che si risparmiano, ma perché in caso, diverso avremmo sovvertita tutta la scala gerarchica del personale.

È un grosso problema, perché è il grado iniziale che viene immediatamente superato per il trattamento economico, in virtù di tutti i benefici di carriera portati ai militari. C'è qualche inconveniente per il personale insegnante femminile delle scuole medie inferiori, il quale deve restare nel grado XI, gruppo A, per tre anni.

Non abbiamo potuto trovare il modo di rimediare a questa situazione, non per la spesa, perché più o meno rientrava nel limite stabilito, ma perché avremmo dovuto cambiare tutta la scala degli assegni perequativi del gruppo A e tutta la scala degli stipendi dello stesso gruppo. In un rimaneggiamento delle tabelle, bisogna tenere in evidenza questo inconveniente per potervi rimediare.

CAPPUGI. Non si potrebbe agire sullo assegno personale maggiorandolo? Essendo questo riassorbibile, potrebbe rappresentare lo strumento per evitare l'accennata sperequazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Bisogna che senta in proposito il pensiero anche degli uffici. La cosa si può esaminare in un secondo tempo.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Mi scusi la Commissione se prendo ancora la parola su una questione che, a prima vista, potrebbe sembrare poco importante; ma vi sono delle questioni, che, anche apparendo economicamente limitate, dal punto di vista psicologico possono determinare degli urti e delle irritazioni, che il Governo dovrebbe avere interesse, più di noi, di evitare.

Io avrei potuto sollevare un'altra questione a questo proposito. Quando ho preso la parola la prima volta, ma non l'ho fatto, perché mi era parso che le cose che noi dicevamo fossero così ragionevoli da potere essere facil-



mente accettate dal Governo, dato che l'onere non era estremamente elevato.

Però, visto che il Governo insiste, vorrei ricordare alla Commissione un'altra questione, per la quale vi potrebbe anche essere una preclusione a modificare l'assegno perequativo.

In Assemblea, quando fu votato l'emendamento Cappugi, contro di esso vi era un emendamento Bettiol, il quale faceva riferimento all'articolo 14, per dire che, se si voleva quel minimo, bisognava farlo a spese dell'articolo 14.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento Bettiol significava soltanto questo: che tra l'assegno perequativo, quello che si sarebbe deciso di dare per l'articolo 14, gli aumenti tabellari e l'assegno *ad personam*, si sarebbe dovuto arrivare a 2000 lire. Ma non è stato deliberato quale sarebbe dovuto essere l'assegno dell'articolo 14. La Camera, invece, ha deliberato che dovesse esserci un aumento minimo di 2.000 lire, indipendentemente da quello che si sarebbe deciso per l'articolo 14.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Accetto questa impostazione; però ne traggio delle conseguenze diverse da quelle sue, onorevole Ministro. In fondo l'emendamento Bettiol, stando alla sua interpretazione, che io accetto, diceva: Va bene questo minimo, però a spese dell'articolo 14.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Allora vorrei spiegarle ciò che significa l'emendamento Bettiol. Significa non fare tanti assegni *ad personam*, che rappresentano un lavoro improbo per l'Amministrazione; significa fare un assegno per ogni categoria, per arrivare all'aumento individuale di 2.000 lire e quindi garantire anche al personale, che in futuro sarà assunto, lo stesso trattamento che ha il personale attualmente in servizio.

CAPPUGI. Col noto emendamento dei 61 miliardi lei dice una cosa esatta. Soltanto che gli emendamenti erano due e non uno.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Non ho sollevato questa questione prima perché credevo che, trattandosi di una particolare situazione, ci si potesse mettere d'accordo subito.

Ad ogni modo, possiamo leggere l'emendamento Bettiol?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con l'emendamento Bettiol si desiderava trasferire una parte dell'assegno *ad personam* tra le disposizioni contenute nel-

l'articolo 14. Quindi, tutto il contrario di quello che ella dice, onorevole Di Vittorio.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. La concessione dell'aumento minimo di duemila lire avrebbe compreso parte dei miglioramenti di cui all'articolo 14; l'Assemblea invece si è pronunciata sfavorevolmente.

CAPPUGI. Mi si permetta che io chiarisca la questione. Stabilito che l'onere non deve oltrepassare i 61 miliardi ed essendo garantito a tutti un aumento minimo di duemila lire, se fosse stato approvato l'altro emendamento Bettiol, ciò avrebbe significato un voler apportare cambiamenti nei confronti del noto emendamento relativo ai 61 miliardi.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quindi era l'articolo 1 che faceva le spese dell'articolo 14.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Ma l'Assemblea l'ha respinto. Può sembrare che a me piaccia porre delle questioni di natura formalistica. Ma non è così; mi riferisco invece a quella che è una questione sostanziale e anche, se si vuole, di carattere umano. Insisto nella mia proposta e ritengo che il Governo possa benissimo approvare l'erogazione di altri 300 milioni senza toglierli nel modo cui ha accennato il Ministro onorevole Vanoni.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Aderisco all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 14:

« La misura dell'indennità di funzione, prevista dall'articolo 10, primo comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130, è fissata, per i personali dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico, rispettivamente in lire trentamila e lire venticinquemila mensili lorde.

« Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi B e C (o d'ordine) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle Ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado VIII, di gruppo B, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennità di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo — di cui all'articolo 10, secondo comma, della predetta legge 11 aprile 1950, n. 130 — sono aumentati di lire novecento mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge. L'assegno perequativo predetto è aumentato, a favore delle sottoindicate categorie di personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

autonomo, dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuna indicato:

Personale civile statale non di ruolo:

avventizio di I categoria *a*), lire 800; avventizio di I categoria *b*), lire 600; avventizio di II categoria, lire 400; avventizio di III categoria, lire 100.

Personale subalterno:

commesso capo, lire 500; primo commesso e capo agente tecnico, lire 300; usciere capo e agente tecnico, lire 100.

Personale salariato permanente e temporaneo:

capo operaio, lire 200; operaio specializzato (I categoria), lire 200; operaia specializzata (IV categoria), lire 200.

« L'aumento di cui ai precedenti commi non spetta ai personali che fruiscono di altre indennità, assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilità per prestazioni individuali.

« Le categorie di personale alle quali spetta l'aumento sono determinate, per ciascuna amministrazione, con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro ».

NUMEROSO. Praticamente, allora, viene accettato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 14, nel testo d'ianzi letto.

(È approvato).

Con l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 14, si considerano assorbiti i seguenti emendamenti:

del deputato Numeroso:

*Al primo comma, sopprimere le seguenti parole:* Con effetto dal 1° luglio 1949.

dei deputati Di Vittorio, Santi, Novella, Lizzani, Maglietta, Venegoni, Pieraccini:

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

Per il personale di ruolo dei gruppi *B* e *C* delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, la misura dell'indennità di funzione o di studio è elevata alla stessa misura prevista per i rispettivi gradi del gruppo *A*.

Per tutto l'altro personale di ruolo e non di ruolo (subalterni, salariati permanenti e temporanei, avventizi e non di ruolo, co-

munque denominati, ecc.) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per il personale insegnante che non rientri nella disposizione del comma precedente, l'assegno perequativo è aumentato nella misura di lire 1000 lorde mensili a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Analogo trattamento sarà usato al personale menzionato all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, non compreso in quello elencato nel precedente comma.

L'assegno perequativo per il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, sarà corrisposto nella stessa misura concessa al personale statale, in base alla equiparazione gerarchica stabilita dalla legge 20 novembre 1946, n. 725, ed aumentato di lire 1000 lorde mensili a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per gli assuntori ferroviari ed i dipendenti tutti delle assuntorie, l'assegno perequativo è aumentato di lire 1000 lorde mensili a decorrere dalla stessa data.

dei deputati Cappugi e Turnaturi:

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

Per il personale di ruolo dei gruppi *B* e *C*, per il personale subalterno, per il personale salariato e temporaneo e per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, per tutto il personale esecutivo delle ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado VIII di gruppo *B*, per i maestri elementari di ruolo e non di ruolo, le rispettive indennità di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo sono aumentate di lire 1000 lorde mensili a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Analogo trattamento sarà usato al personale menzionato all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, non compreso in quello elencato nel precedente comma.

L'assegno perequativo per il personale delle ricevitorie postelegrafiche sarà corrisposto nella stessa misura concessa al personale statale, in base all'equiparazione gerarchica stabilita dalla legge 20 novembre 1946, n. 725, ed aumentato di lire 1000 lorde mensili, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per gli assuntori ferroviari ed i dipendenti tutti degli assuntori stessi l'assegno perequativo è aumentato di lire 1000 lorde mensili a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

dei deputati Preti e Zagari:

*Sostituire il secondo comma col seguente:*

Per il personale di ruolo del gruppo B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, la misura della indennità di funzione o di studio è parificata a quella prevista per i rispettivi gradi del gruppo A. Per il personale di ruolo del gruppo C, per tutto l'altro personale di ruolo e non di ruolo (subalterni, salariati, permanenti e temporanei, avventizi e non di ruolo, comunque denominati, ecc.) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per il personale insegnante che non rientri nella disposizione del comma precedente, l'assegno perequativo è aumentato nella misura di lire 1000 lorde mensili a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge. Analogo trattamento sarà usato al personale menzionato all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, non compreso in quello elencato.

CAPPUGI. Vorrei, per quanto riguarda gli assuntori ferroviari e i dipendenti degli assuntori, fare la seguente dichiarazione: Nel mio emendamento sostitutivo proponevo che le rispettive indennità di funzione fossero aumentate di lire 1000 mensili e avevo esplicitamente precisato, per evitare ogni possibilità di equivoco, che, avendo la legge 11 aprile 1950, n. 130, stabilito per questo personale, con una tabella a parte, l'assegno perequativo di 500 lire, la nuova indennità fosse aggiuntiva dell'assegno perequativo stesso. Dato che si tratta di una garanzia formale, ritengo che quest'ultima parte del mio emendamento possa esser approvata.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per gli assuntori ferroviari rimane stabilito quello che ho già dichiarato nell'articolo 13, che cioè essi avranno l'aumento nella stessa misura in cui lo si dà al personale corrispondente con la stessa data di anzianità.

CAPPUGI. Insomma questo piccolo aumento spetta oppure no?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non lo posso dire così, perché lei sa, onorevole Cappugi, che abbiamo fatto questo ritocco degli assegni perequativi per arrivare a quelle percentuali di 8,20 - 9,50 per cento. Se con le 2 mila lire base tocchiamo già l'8 - 9 per cento non si faranno ritocchi; se non ci si arriva bisognerà ritoccare tali assegni. Noi abbiamo dichiarato (lei, onorevole Cappugi, forse non era presente) che gli aumenti per queste categorie dovranno essere corrispondenti a quelli delle

categorie dei dipendenti diretti dallo Stato. Quando poi passeremo a fare i decreti vedremo se gli aumenti *ad personam* sono sufficienti per raggiungere quella percentuale oppure se si dovrà fare un assegno perequativo.

CAPPUGI. Allora in tale ipotesi delle mille lire bisognerà tenerne conto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Certamente.

CAPPUGI. Non insisto nelle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti aggiuntivi all'articolo 14 che dicono in sostanza la stessa cosa. Il primo, presentato dall'onorevole Cappugi, è del seguente tenore:

« Al personale che esercita in modo continuativo le funzioni proprie di qualifiche o gradi superiori, l'indennità di funzione o l'assegno perequativo, verranno corrisposti nella misura stabilita per le qualifiche e i gradi medesimi ».

Onorevole Cappugi, ella insiste nel mantenere il suo emendamento?

CAPPUGI. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Leggo l'altro emendamento aggiuntivo vertente sulla stessa materia presentato dagli onorevoli Venegoni, Massola, Pieraccini e Lizzadri:

## ART. 14-bis.

L'indennità di funzione e l'assegno perequativo vengono corrisposti nella misura stabilita per i gradi e le qualifiche di cui si esercitano le funzioni in modo continuativo.

PETRILLI. I colleghi onorevoli Cappugi, Venegoni ed altri sollevano una questione che evidentemente non si restringe al solo caso dell'assegno perequativo perché va molto oltre. La questione infatti, sia pure indirettamente, è stata posta su di un piano più ampio dal collega onorevole Venegoni quando egli ha richiamato la pratica del trattamento dell'impiego privato. Egli ha detto esser necessario e giusto corrispondere all'impiegato di una determinata categoria o di una determinata posizione giuridica il trattamento economico del grado, e della posizione giuridica superiore se egli adempia alle funzioni di questo. L'onorevole collega ha così posto la questione su di un piano che può essere accettato o no, ma che appare logico. La questione però non è più logica quando si restringe il problema all'assegno perequativo. Questo, infatti, è un emolumento accessorio, integrativo del trattamento economico. Se si ammette detto principio la conseguenza è que-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

sta: perché allora non si dà proprio lo stipendio del grado superiore? Non si dà perché ciò che effettivamente rappresenta l'emolumento principale, per il disimpegno delle mansioni che vengono affidate ai dipendenti dello Stato, è innanzi tutto lo stipendio. È la indennità di presenza, il compenso per lavoro straordinario, ecc., che sono attribuiti in una aliquota percentuale dello stipendio che diventa perciò variabile proporzionalmente alla misura dello stipendio stesso.

Quando si pone una relazione di tal genere riguardo all'assegno perequativo la questione deborda diciamo così e va al di là di questi stretti limiti; diventa così ampia che meriterebbe una discussione separata con tutte le conseguenze di ordine finanziario che tutti possono immaginare e comprendere. D'altra parte noi sappiamo che, secondo l'ordinamento giuridico in vigore, le funzioni del grado superiore non possono essere conferite in maniera continuativa e permanente perché questo sarebbe un provvedimento illegittimo. Possono secondo l'ordinamento giuridico in vigore essere autorizzate, in via straordinaria, per limitato periodo di tempo per una esigenza di carattere temporaneo e straordinario, simili funzioni e in tal caso il dipendente non può rifiutarsi perché ciò è stabilito espressamente dalla legge. Ma il dipendente statale ha il diritto di rifiutarsi ad adempiere funzioni di grado superiore se gli vengono richieste queste prestazioni in modo continuativo, costante e senza termine.

Se, dunque, il dipendente ha questa tutela, che garantisce la propria situazione giuridica, una volta ammesso il principio che egli abbia diritto ad avere anche il trattamento economico del grado superiore, verremmo non solo a paralizzare questo diritto ma a costituire un incentivo per il funzionario di un dato grado ad aspirare ad avere la funzione del grado superiore. Con il che, evidentemente, aumenteremmo il disordine che esiste già in misura non lieve nella pubblica Amministrazione in fatto di disimpegno di funzioni e di corresponsione di trattamenti economici.

Ognuno espleti le funzioni del proprio grado e prenda e percepisca il trattamento economico relativo. Se vi sono degli squilibri si tolgano di mezzo ma non si introduca una disposizione che è incentivo, ripeto, ad aumentare lo stato di disordine attualmente esistente.

Sono perciò contrario all'emendamento Cappugi e a quello Venegoni ed altri.

CAPPUGI. Proprio per le ragioni addotte dall'onorevole Petrilli, secondo le quali il dipendente dello Stato si può rifiutare per un determinato periodo di tempo di avere le funzioni del grado superiore a quello che riveste, non chiedo di estendere il trattamento costituito dall'assegno perequativo o dall'indennità di funzione agli altri emolumenti aggiuntivi, per il periodo temporaneo durante il quale l'interessato eserciti le funzioni del grado superiore.

PETRILLI. Così, domani, si potrà chiedere l'aumento degli stipendi.

CAPPUGI. Perché si deve considerare inaccettabile un emendamento e ipotizzarlo più vasto di quello che non sia? Abbiamo chiesto soltanto l'assegno perequativo e credo che sia giusto insistere da parte nostra.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Mi limito a dichiarare che quale relatore per la maggioranza sono contrario a questo emendamento perché la sua accettazione potrebbe dar luogo ad abusi.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non solo, ma esso tenderebbe a sovvertire tutto quanto l'ordinamento gerarchico amministrativo. Mi dichiaro perciò contrario allo emendamento Cappugi e all'emendamento Venegoni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo, già letto, dell'onorevole Cappugi, sul quale si è dichiarato contrario il Governo e il relatore restando inteso che esso assorbe l'analogo emendamento Venegoni.

(Non è approvato).

Vi è infine l'emendamento presentato dagli onorevoli Turnaturi, De Maria e Roselli, che è del seguente tenore:

« A tutto il personale di ruolo e non di ruolo di qualsiasi ordine e grado cui si riferiscono i miglioramenti stabiliti dalla presente legge, è comunque garantito l'aumento complessivo minimo di lire tredicimila annue, indipendentemente dagli altri aumenti contemplati all'articolo 7 della presente legge ».

Poiché l'onorevole Turnaturi e gli altri firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato l'emendamento stesso.

Passiamo all'articolo 15:

« Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 275.000 a lire 500.000 ».

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

Poichè non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo dianzi letto:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16:

« Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle stesse proporzioni ».

Poichè non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 17:

« Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma è suscettibile di aumenti periodici da attribuirsi con gli stessi criteri ed importi previsti per gli impiegati statali del grado di parificazione.

Il personale al quale si applica il disposto del presente articolo può chiedere di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge con diritto al trattamento che avrebbe liquidato ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 ».

Su questo articolo vi è un emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Cappugi e Germani e, subordinatamente a questo emendamento, vi è l'altro, degli onorevoli Sullo, Cappugi, Tudisco, Turnaturi, del seguente tenore:

« Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma è suscettibile di quattro aumenti quadriennali ciascuno in ragione di un decimo dello stipendio iniziale, da attribuirsi sempre che durante il quadriennio sia stato prestato ininterrotto e lodevole servizio ».

CAPPUGI. La illustrazione del mio emendamento soppressivo è molto semplice. Vi è una piccola aliquota di personale insegnante — mi pare siano 115 unità — per i quali venne stabilito un trattamento economico particolare. Esso consiste in questo: in sostituzione alla mancanza di possibilità di sviluppo di carriera di queste 115 unità, venne stabilito, nel momento in cui con una

legge speciale si decise di trattenerle alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, venne stabilito, dicevo, un trattamento speciale, e cioè uno sviluppo di carriera dal punto di vista economico in relazione agli scatti di stipendio quadriennali pari ad un decimo dello stipendio.

Non mi voglio qui dilungare su questo particolare perché già la Commissione stessa fece una lunga discussione in proposito e l'onorevole Petrilli intervenne ricordando egli stesso il contributo da lui portato alla soluzione del problema.

Dico soltanto che, facendo come voi dite di voler fare, si verrebbe ad annullare quel beneficio concesso in relazione ad una necessità del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di trattenerne questi funzionari in servizio in quanto che si ritenne utile la loro prestazione. Siccome non c'era il modo di assumerli in una posizione che consentisse loro un normale sviluppo di carriera, venne stabilito a loro favore questo trattamento eccezionale.

Per questi motivi ritengo che sarebbe veramente giusto ed opportuno che la Commissione, ritornando sulle proprie decisioni adottate in sede referente, accettasse l'emendamento soppressivo e lasciasse la situazione così come venne stabilito di fare da una precedente legge.

SULLO. Pur avendo presentato un emendamento subordinatamente alla eventuale reiezione della proposta di soppressione dell'articolo 17, desidero chiarire perché sono favorevole alla soppressione dell'articolo stesso. Nonostante l'onorevole Cappugi abbia così bene illustrato il suo emendamento mi permetto di richiamare l'attenzione su una questione molto grave da un punto di vista soprattutto giuridico, morale e anche finanziario.

È stato bandito un concorso ai sensi della legge 22 febbraio 1951, n. 64 e di altra legge successiva.

Il concorso è stato regolarmente bandito e vi sono stati quindi dei concorrenti che oggi hanno presentato una certa documentazione per poter fruire di determinati benefici connessi all'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951 n. 64. Mentre il concorso è in atto, mentre cioè gli interessati vanno presentando le relative domande, noi cambiamo la legge sulla base della quale era stato bandito il concorso. Io mi domando se questo da un punto di vista di correttezza giuridica sia possibile. Infatti è vero che noi possiamo modificare le leggi e quindi anche le stesse premesse su cui è ba-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

sato il bando di concorso, approvando una determinata situazione concreta; ma bisogna tenere pur conto di certi principi di correttezza giuridica. Io credo allora che sarebbe più proprio annullare l'attuale bando di concorso e farne un altro.

Che cosa in sostanza dice l'articolo 9 della legge 22 febbraio, n. 64? Dice che mentre i duemila o tremila elementi della disciolta U. N. S. E. A. vengono considerati come avventizi dell'Amministrazione dello Stato, per 115 unità invece si procede a concorso per titoli con conseguente assorbimento nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Però questo personale di ruolo viene ad entrare nell'Amministrazione senza possibilità di promozione e quindi rimane bloccato in un determinato posto. Sono 115 persone che sono state classificate ai gradi VI, VII, VIII, IX e X dell'Amministrazione dello Stato secondo una tabella annessa alla legge n. 64 di cui sopra. Venne stabilito cioè di classificarne sette al grado VI, 24 al grado VII, 34 al grado VIII, 50 ai gradi IX e X.

Il legislatore disse in quell'occasione: dal momento che questi dipendenti dovranno rimanere per sempre in quel grado in cui attraverso il concorso vennero assunti, è naturale che si debba fare loro una condizione più vantaggiosa per gli scatti periodici. Ciò è chiaro. Ho visto però che la relazione ministeriale ha detto delle cose non esatte perché anche se i funzionari di grado VI avessero tutti gli aumenti previsti dalla legge essi rimarrebbero sempre al di sotto del grado IV mentre invece la relazione dice che lo supererebbero.

Per i motivi sopra esposti sono pertanto favorevole alla soppressione dell'articolo perché mi pare che la nostra Commissione non possa ad un certo momento tirare un frego su due leggi speciali e per un concorso già bandito. Se procedessimo così, ad un certo momento potremmo ad esempio peggiorare la situazione giuridica di tutti gli statali. Cosa che nessuno di noi, certo, farebbe.

PETRILLI. Debbo dichiarare che ho partecipato, quando ero Ministro, alla sistemazione giuridica di questo personale. E soggiungo che non ero molto propenso a creare questa sistemazione speciale del ruolo cosiddetto parallelo per la cristallizzazione cui andava incontro la carriera di detto personale dal grado VI a quello X incluso.

Per una serie di ragioni che mi furono prospettate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e che non furono poi contraddette da altri e in modo particolare dal Mini-

stero del tesoro, tale sistemazione fu approvata. Una volta approvato questo disegno di legge cioè creata questa situazione particolarissima dal punto di vista giuridico sia sotto il profilo puramente di carriera sia sotto il profilo del trattamento economico, non è possibile limitarci a lasciare le cose come stanno perché faremmo un'opera non politicamente morale e non giusta dal punto di vista finanziario. Per tutto il complesso delle ragioni che sono state esposte così chiaramente dal collega onorevole Sullo, alle quali aderisco pienamente, mi associo alla richiesta di soppressione dell'articolo 17.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero fare a questo proposito delle brevi dichiarazioni. In primo luogo avverto che mi rendo conto della delicatezza del problema dal punto di vista della moralità legislativa (e non già moralità giuridica, come è stato detto). Moralità che deve essere sempre tenuta presente e che va salvaguardata e difesa da uno Stato e da un Parlamento seri e democratici. Bisogna però porre sull'altro piatto della bilancia i motivi che hanno spinto il Governo a presentare questa modificazione, motivi che sono altrettanto gravi e che sono stati ispirati da tutto il contegno e da tutta l'attitudine della Camera nel volere che non si determinino delle sperequazioni gravi e che in tutta questa materia dell'ordinamento dei dipendenti dello Stato si stabilisca una gerarchia, un ordine, un senso di perequazione in modo che non ci siano privilegi per nessuno.

Ora, questo disegno di legge che avrà, forse, tanti difetti ma che ha avuto per lo meno questa retta intenzione di cercare di portare ordine e di gettare le basi perché gli ulteriori sviluppi del disegno di legge si svolgano su questa via, ha dovuto necessariamente prendere in considerazione anche la particolare situazione, non certamente prevista nelle sue ultime conseguenze, che si è venuta a determinare a proposito della messa in liquidazione dell'U. N. S. E. A.

Si tratta di 115 unità trattate economicamente bene le quali di fronte a tutto il complesso degli impiegati dello Stato hanno un trattamento economico speciale e privilegiato.

Si può dire che i 20 impiegati ammessi al grado VII e i sette od otto impiegati ammessi al grado VI abbiano bloccata la carriera; ma lo stesso non si può dire per gli impiegati ammessi ai gradi VIII, IX e X perché per essi vi è sempre la possibilità di partecipare ai regolari concorsi.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

Questo ruolo speciale, o per meglio dire, parallelo è di per se stesso una creazione *sui generis* che non vorrei definire ibrida ma che non può permettere delle promozioni così come le promozioni non sono ammesse per tutti coloro che non sono nei ruoli organici dello Stato.

Ma se essi vogliono partecipare ad una carriera, con un poco di sforzo possono concorrere e conseguire lo sviluppo integrale della loro carriera tenendo conto del servizio prestato in questo grado e del servizio interrotto prestato nei gradi dell'U. N. S. F. A.

A mio parere credo che dobbiamo favorire, vorrei dire promuovere questo stimolo ad un migliore e più efficiente addestramento dei funzionari e non già indurli alla pigrizia facendoli rimanere in un ruolo nel quale possano conseguire gli stessi miglioramenti economici degli altri funzionari senza sottoporsi a prove di esame e alla valutazione dei Consigli di amministrazione.

Ora che cosa avviene in pratica negli ordinamenti che abbiamo fatto? Avviene che l'impiegato di grado IX ad esempio (che non voglia far carriera) dopo quattro scatti viene a percepire uno stipendio superiore al massimo stipendio del grado VIII.

CAPPUGI. Contesto questo calcolo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Cappugi, mi onoro di dimostrarle subito, cifre alla mano, la verità delle mie affermazioni. Il grado IX avrà dopo tre scatti periodici 469.300 lire, cioè uno stipendio molto superiore a quello previsto dal corrispondente grado superiore statale.

CAPPUGI. Non mi è possibile risponderle, onorevole Gava, perché i miei calcoli sono fatti mensilmente.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunque, il nuovo stipendio del grado VI iniziale sarebbe di 615 mila lire; dopo tre scatti complessivamente verrebbe aumentato di tre decimi, cioè verrebbe a percepire 984 mila lire superiore al massimo previsto per il grado V. E ciò non mi sembra giusto.

SULLO. Va bene, ma bisogna pur tener conto che questi funzionari hanno il ruolo chiuso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. E noi, proprio per questa ragione abbiamo sentito la necessità di portare un certo ordine in questa materia. Tutto al più si potrebbe arrivare a quello che è l'emendamento subordinato dell'onorevole Sullo il quale prevede che in ogni caso il grado inferiore possa percepire un trattamento economico del grado su-

periore, ma andare al di là mi sembrerebbe un errore che potrebbe sovvertire i principi fondamentali dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

Per questi motivi, il Governo è nettamente contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 17, presentato dall'onorevole Cappugi e dall'onorevole Germani.

(È approvato).

S'intende che l'emendamento Sullo ed altri resta assorbito dalla soppressione dell'articolo 17.

Passiamo all'articolo 18.

« L'articolo 11 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente: »

« All'Ordinario militare per l'Italia compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di divisione, esclusa l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'articolo 33, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'esercito, approvato con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 ».

« Agli effetti della eventuale liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute si considera lo stipendio del grado di generale di divisione ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Sampietro Giovanni, Matteucci, Pieraccini, Nasi, De Martino Francesco, Basso, Ghislandi, Cotani, Puccetti, Scotti Alessandro, Giavi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 18-bis.

Ai direttori d'Istituti di sperimentazione agraria, in quanto allo stato giuridico e al trattamento economico si applicano le norme e disposizioni relative ai professori universitari.

LIZZADRI. Onorevole Presidente, data l'assenza dei presentatori, faccio mio l'articolo aggiuntivo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo, prima di tutto perché esso concerne una materia sulla quale non si può deliberare e poi perché si tratta soprattutto di una questione di organizzazione che va inquadrata nella visione generale del problema.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*.  
Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18-bis.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'articolo 19:

« Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le province, i comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale orario di servizio, e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è parificabile. È invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica.

Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni ».

Gli onorevoli Caroniti, Larussa, Petrucci, Ceravolo, Fabriani, Viale, Tomba, Calcagno, Farinet, Vicentini, Cotellessa, Babbi, Pignatone, Cremaschi Carlo, Diecidue, Di Leo, Gatto, Volpe, Valandro Gigliola, Foderaro, Cavalli, Franceschini, D'Ambrosio, Gennai Tonietti Erisia, Pietrosanti, Marazzina, Trimarchi, Semeraro Gabriele, Natali Lorenzo, De Meo, Cappugi, Greco, Geuna, Fascetti, Riva, Cagnasso, Caronia, Dal Canton Maria Pia, Helfer, Chieffi, Gottelli Angela, Numeroso, Delle Fave, Nicotra Maria, Armosino, Reggio D'Acì, Coppi Alessandro, Manuel Gismondi, Fanelli, Bonfede Margherita, Concetti, Bernardinetti, Caiati, Carratelli, Moro Gerolamo Lino, Delli Castelli Filomena, Biasutti, Giuntoli Grazia, Motolese, Terranova Raffaele, Pierantozzi, Lecciso, Tommasi, Cara, Togni, Cortese, Micheli, Monticelli, Pignatelli, Marazza, Polletto, Spiazzi, Vocino, Quintieri, Corsanego, De Martino Alberto, Moro Francesco, Sica, Negrari, Perlingieri, Raimondi, Spoleti, Stella, Guariento, Ferrario, Momoli, Tonengo, Meda, Clerici, Lombardi Ruggero, Caccuri, Lo Giudice, Ferraris, Colasanto, Bosco Lucarelli, Federici Agamben Maria, Montini, Sammartino, Arcangeli, Biagioni, Fadda, Bavaro, Rocchetti hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 19:

« Con la stessa decorrenza i segretari comunali e provinciali vengono equiparati, agli effetti economici, agli impiegati statali, con i gradi corrispondenti dall'11° al 4°, ferma restando la classificazione dei comuni e delle provincie in rapporto all'importanza demografica ».

Non essendo presente alcuno dei presentatori, si intende che abbiano rinunciato a svolgere l'emendamento stesso.

Vi è poi un emendamento, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 19, presentato dall'onorevole Cappugi, che è del seguente tenore:

« I miglioramenti di cui alla presente legge sono applicabili al personale dei comuni e delle provincie in conformità al disposto dell'articolo 228, comma secondo, della legge comunale e provinciale.

Detti miglioramenti sono altresì applicabili al personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza mediante deliberazioni dei competenti organi tese sia ad estendere ai gradi parificabili le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge, sia



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

a rivedere il trattamento economico degli altri gradi in equa proporzione con quello del segretario generale ».

CAPPUGI. Questa è una grossa questione che si è sempre ripresentata in occasione di tutte le leggi di miglioramenti economici agli statali in base alle quali noi abbiamo sempre invocato la estensione automatica ed obbligatoria degli aumenti ai dipendenti degli enti locali. Ora questa formula purtroppo con le citate leggi n. 149 del 1949 e n. 130 del 1950 non è stata accolta. Avrei voluto fare perciò un emendamento subordinato e, anziché puntare decisamente alla sostituzione della formula che comprendeva l'obbligo di applicare gli aumenti, avrei pensato di riferirmi all'articolo 228 della legge comunale e provinciale con la quale si stabilisce che il trattamento dei dipendenti dei comuni e delle province debba essere fatto proporzionalmente a quello dei segretari comunali.

In questo modo, siccome la legge prevede il trattamento degli statali per i segretari comunali, avremmo una automaticità consequenziale in base all'articolo 228 per l'applicazione dei benefici a favore dei dipendenti degli enti locali.

Date queste ragioni vorrei che il Governo accedesse almeno a questa formula molto più blanda di quella presentata la volta precedente.

PRESIDENTE. Seguono, poi, i seguenti emendamenti degli onorevoli Preti e Zagari:

*Sostituire il secondo comma col seguente:*

I miglioramenti di cui alla presente legge sono applicabili al personale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni di assistenza e beneficenza.

degli onorevoli Di Vittorio, Santi, Novella, Lizzadri, Pieraccini, Venegoni, Pesenti, Maglietta, Massola:

*Al secondo comma sopprimere le parole:* subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci.

e degli onorevoli Santi, Di Vittorio, Novella, Lizzadri, Pieraccini, Venegoni, Pesenti, Maglietta, Massola:

*Al secondo comma sostituire le parole:* entro i limiti, *con le parole:* nella misura.

Poiché gli onorevoli Preti e Zagari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgere il loro emendamento.

Quelli successivi li porrò in discussione in ultimo.

Passiamo, invece, all'esame dell'emendamento dell'onorevole Numeroso, che è del seguente tenore:

*Sostituire il secondo comma col seguente:*

I miglioramenti economici di cui agli articoli precedenti sono estesi al personale di gruppo e grado o categoria parificabile dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

*Nel caso di mancato accoglimento dell'emendamento suddetto, sopprimere dallo stesso comma secondo le parole:* subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci.

NUMEROSO. Il mio emendamento è presso a poco analogo a quello presentato dal collega onorevole Cappugi. Io perciò aderisco alle ragioni ora esposte dall'onorevole Cappugi. Specialmente per alcuni comuni piccoli e soprattutto per quelli dell'Italia meridionale questo emendamento appare necessario. Ivi, generalmente, non viene sentito il dovere di aumentare o di migliorare il trattamento economico ai propri dipendenti.

Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello presentato dall'onorevole Cappugi, anche per facilitare il lavoro della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dagli onorevoli Martuscelli e Maglietta, del seguente tenore:

*Sostituire il secondo comma col seguente:*

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono tenute ad applicare gli aumenti concessi con l'articolo 1 ai dipendenti civili dello Stato al proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

MARTUSCELLI. Mi sono permesso di presentare un emendamento col quale chiedo che i miglioramenti attuati con la presente legge in favore dei dipendenti dello Stato siano applicati obbligatoriamente anche da parte dei comuni e delle provincie ai loro dipendenti che sono per grado o per gruppo perequabili alle categorie dei dipendenti dello Stato. Questa dei dipendenti comunali e provinciali è una categoria che merita un trattamento migliore di quello ad essi finora usato e, poiché non credo che ci siano delle ragioni veramente concrete che ostino alla estensione di detti miglioramenti ritengo giusto ed umano

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

che venga loro riconosciuto questo diritto. Mi permetto inoltre di osservare che la formula adottata dall'onorevole Cappugi, alla quale ha aderito anche l'onorevole Numeroso, è una formula che deve essere votata subordinatamente a questo emendamento ma che purtroppo, anche se venisse approvata, non raggiungerebbe lo scopo. Perché, quando noi diciamo che i miglioramenti di cui alla presente legge sono « applicabili » al personale dei comuni e delle provincie, a parte ogni altra considerazione, noi adoperiamo una espressione impropria e troppo generica.

Vi è poi da osservare che l'estensione obbligatoria di questi aumenti non inciderebbe, almeno direttamente, sui 61 miliardi e quindi non andrebbe incontro ad alcuna preclusione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Purtroppo sì.

MAGLIETTA. Si è anche detto che, ciò facendo, in un certo senso si violerebbe l'autonomia dei comuni. Questa è una affermazione ben strana poiché il famoso principio dell'autonomia viene invocato soltanto quando fa comodo al Governo per non concedere eventuali benefici sia pure minimi ai lavoratori. E poi, onorevoli colleghi, vi prego di considerare che si tratta anche di una rivalutazione parziale di una svalutazione del potere di acquisto effettivo della moneta. Non dovete in questo momento confondere lo Stato come datore di lavoro; è lo Stato che invece regola con legge l'adeguamento delle retribuzioni al potere di acquisto della moneta. Se noi approvassimo il principio della obbligatorietà non infrangeremmo nessuna norma, né porremmo un pregiudizio qualsiasi al buon andamento dell'economia comunale e provinciale; avremmo soltanto stabilito il principio, ossia avremmo riconosciuto il fatto incontrovertibile che la moneta si è svalutata e ci impegnamo perciò a corrispondere una somma adeguata all'aumentato costo della vita.

SULLO. Credo che nella questione che si va agitando non si possa dimenticare un elemento fondamentale che, per senso di responsabilità, dobbiamo tutti tener presente. Obbligando i comuni e le provincie a concedere determinati aumenti bisogna però dare loro i mezzi, altrimenti non facciamo nulla di buono. A tal punto mi chiedo se qui non debba trovare applicazione l'articolo 81 della Costituzione nel senso che non si possa obbligare un ente a fare determinate erogazioni quando non ve ne sia la possibilità. Non solo, ma se noi obblighiamo i comuni e le provincie a corrispondere gli aumenti, la spesa che essi dovranno

non sostenere diventerebbe spesa obbligatoria ed essi avrebbero perciò il diritto di chiedere l'integrazione da parte dello Stato.

Il circolo vizioso nel quale ci si verrebbe a trovare è chiaro. In sostanza credo che la tesi sostenuta dall'onorevole Martuscelli non sia accettabile pur essendo io personalmente convinto che il Governo dovrà fare tutto il possibile perché gli aumenti siano concessi.

CAPPUGI. Già nel mio intervento avevo messo in evidenza come la formula da me suggerita fosse meno impegnativa di quella usata dall'onorevole Martuscelli nel suo emendamento. È logico che quest'ultimo emendamento, data la maggiore importanza e la maggiore efficacia, qualora fosse approvato dovrebbe essere messo in votazione prima del mio.

Però desidero osservare che non è vero quello che egli ha sostenuto e cioè che il mio emendamento sia privo di efficacia perché l'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale dice testualmente: « Gli stipendi e i salari degli impiegati e salariati comunali devono (non dice: potranno) essere fissati in equa proporzione con quelli del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quelli del segretario provinciale ».

Conseguentemente se facciamo un esplicito riferimento al citato articolo 228 mi pare che con questo ci riferiamo ad uno stato effettivo di fatto che mi pare sia veramente inopportuno richiamare in questa legge.

L'emendamento da me sostenuto non è così impegnativo come quello dell'onorevole Martuscelli, ma indubbiamente è una indicazione della volontà di fare in modo che anche ai dipendenti degli enti locali vengano concessi alcuni miglioramenti. Per cui, subordinatamente all'approvazione dell'emendamento Martuscelli, chiedo che venga messo in votazione il mio emendamento.

PETRILLI. Nella serie dei vari emendamenti proposti al secondo comma dell'articolo 19 vi è una graduatoria di formule che vanno dalle più tenui, come quella dell'onorevole Cappugi, a quelle più recise come quella dell'onorevole Martuscelli. Per conto mio sono sempre per le formule recise anche perché leggendo la formula del collega onorevole Cappugi io, da magistrato, non arrivo a capire se l'aumento in definitiva sia obbligatorio o facoltativo, perché quando egli dice che gli aumenti sono « applicabili » ciò evidentemente significa che possono essere applicati come possono non esserlo; e quando si soggiunge: « in conformità dell'articolo 228 » può signi-

ficare soltanto questo: un adeguamento proporzionale sempre molto generico all'articolo 228. Ora una interpretazione così fatta potrebbe non essere accettata dai dipendenti di un comune i quali, ritenendo che questa interpretazione non sia esatta, ricorrerebbero poi alla Giunta provinciale amministrativa, proponendo quindi appello al Consiglio di Stato. La questione diventerebbe una questione giudiziaria vera e propria, cosa del tutto antipatica. Ecco perché in sede di formulazione della legge è sempre preferibile esser chiari come lo sono stati ad esempio l'onorevole Numeroso, l'onorevole Martuscelli ed altri presentatori di emendamenti. Veniamo allora all'emendamento chiaro e preciso come giustamente sosteneva l'onorevole Martuscelli. Si tratta di inserire anche questo aumento di spesa nel capitolo delle spese obbligatorie, di cui al testo unico delle leggi comunali e provinciali. La cosa è molto semplice. Ma è anche semplice la conseguenza e cioè l'onere finanziario che ne deriverebbe. Ora io credo che con la stessa lealtà con cui ho riconosciuto che sono sempre da preferire gli emendamenti chiari a quelli ambigui, dico che, posta su questo piano di chiarezza, la obbligatorietà degli aumenti non può essere accettata. O meglio: sono in grado i comuni di pagare gli aumenti? In caso affermativo si obblighino pure; altrimenti come si fa ad obbligarli?

Ed io, purtroppo, sono sicuro che essi non possono sopportare nella grande generalità ulteriori aumenti di spesa.

Ecco perché gli emendamenti presentati non mi sembrano accettabili. Comunque desidero sapere cosa ne pensa il Ministro delle finanze, perché è lui che deve fornire i fondi.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Si sa già in partenza che cosa il Ministro ne pensi. Piuttosto vorrei allargare un po' questo dibattito, data la sua grande importanza. Qui si pongono sul tappeto due problemi. Uno di natura giuridica e l'altro di carattere morale e sociale.

Quale è la situazione? La situazione è che nella maggior parte dei piccoli comuni italiani vi sono delle condizioni insopportabili. Siamo sempre lì. Nei piccoli comuni, dove il movimento sindacale è debole, i lavoratori sono trattati in modo vessatorio e bestiale. Ci sono degli stipendi incredibili. Per molti comuni non è stata applicata né la più volte ripetuta legge n. 130 del 1950 né quella precedente del 1949, n. 149. Si può aumentare come si vuole ma i comuni non ne vogliono sapere. Ci sono stipendi che si aggirano sulle 10-12 mila lire mensili e che rimangono sem-

pre lì. Noi abbiamo una categoria vastissima di lavoratori comunali qualificati i quali sono trattati malissimo dal punto di vista economico. E questo è l'aspetto sociale. C'è poi l'aspetto giuridico.

I comuni sono enti autonomi, autarchici, etc. Lo Stato non può interferire per obbligare questi comuni a procedere all'aumento degli stipendi se non dando una corrispondente integrazione etc. Se così è, onorevole Ministro, bisognerà allora sopprimere l'articolo 19 perché questo articolo si risolve in un atto di ipocrisia.

Si deve avere il coraggio di chiamare le cose così come sono in quanto che le critiche mosse dall'onorevole Petrilli all'emendamento dell'onorevole Cappugi si estendono a tutto l'articolo 19 così come è stato formulato dal Governo. Tale articolo diventa una concessione del tutto apparente da parte del Governo stesso.

SULLO. Non credo che sia così perché l'articolo in discussione ha un valore sostanziale giacché si applica in tal modo il controllo da parte della giunta provinciale amministrativa. Se non c'è un articolo di tal genere nella legge si può essere quasi certi che qualunque deliberazione di aumento verrebbe respinta.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Ma siamo sempre lì. Cercate solo di salvare le apparenze ed è una cosa scoraggiante.

C'è una contraddizione fra una esigenza di carattere sociale e una di carattere giuridico. Naturalmente finisce col prevalere quella di carattere giuridico. Ritengo invece che debba prevalere il punto di vista sociale perché in fondo i principi del diritto debbono servire al miglioramento della società.

Essi servono a determinare alcune regole che stabiliscono e riconoscono come giusti determinati diritti (acquisiti, per tradizione, ecc.). In fondo le norme stesse del diritto non possono essere considerate come delle norme rigide permanenti. La concezione stessa del diritto si evolve come la società e il diritto continua ad essere tale in quanto si accorda con questa evoluzione della società. Non dobbiamo perciò limitarci a dire che siamo in Parlamento e che siamo la fonte elaboratrice del diritto come se i principi di esso fossero immortali. Noi abbiamo il dovere di elaborare queste norme e far sì che esse possano corrispondere con la maggiore adeguatezza possibile ai bisogni evolutivi della società e non già alla volontà di soffocare o di strozzare ogni possibilità di miglioramento. Se ciò è vero, come è vero, noi legislatori di questa Repub-

blica fondata sul lavoro (almeno così si diceva) abbiamo il dovere di sapere e di non ignorare il problema; dobbiamo pur sapere che ci sono impiegati comunali i quali muoiono letteralmente di fame.

Oppure questi si «arrangiano» e cioè si determina il fenomeno della corruzione. È possibile che di fronte ad un tale stato di cose il legislatore si lasci fermare dalle norme preesistenti di diritto per ignorare la situazione che esige uno sforzo, un intervento che ponga fine ad uno stato di cose indegno? Signori del Governo, noi abbiamo una Costituzione la quale viene interpretata da parte di ognuno a modo proprio ma in essa, tuttavia, ci sono alcune norme che, per quanto si possano allungare, restringere, sono anche, nella interpretazione più reazionaria, norme che tendono a garantire una giusta paga a chi lavora, che tendono ad elevare la dignità del lavoratore, che prevedono perfino l'assistenza a chi non lavora. Ora, perché noi, in omaggio o in ottemperanza (se volete) a questi principi sociali, umani, morali della Costituzione, non dobbiamo trovare un modo di forzare i comuni riottosi a trovare essi i mezzi per aumentare gli stipendi ai propri dipendenti?

Non è necessario che lo Stato intervenga in ogni caso. Può darsi che ci siano dei casi in cui lo Stato debba intervenire quando si trovi di fronte a comuni assolutamente privi di mezzi. Ma nella maggior parte dei casi, se c'è una amministrazione retrograda la quale, pur di non disturbare i suoi elettori, per continuare ad avere il potere, non fa pagare le tasse a chi di dovere, la cosa diventa più semplice. Lo Stato infatti non deve intervenire soltanto quando si tratta di applicare leggi contrarie ai lavoratori; esso ha il dovere di intervenire per obbligare un sindaco reazionario e retrogrado che qualche volta può essere il proprietario del più grosso locale a compiere uno stretto dovere sociale. Si dirà che ciò non si può fare perché si tratta di norme del diritto tradizionale. Ebbene, facciamo delle altre norme; perché credo che sia un dovere dello Stato democratico di promuovere il progresso. Si tratta di dare un colpo alle forme più odiose di super sfruttamento da parte di taluni enti pubblici.

Penso quindi che, approvando l'emendamento Martuscelli, non si tratta in fondo che di compiere un dovere quale è indubbiamente quello di imporre un piccolo aumento (del 9 per cento nella migliore delle ipotesi) verso i dipendenti dei comuni e delle province.

BAVARO. Dopo quello che potremmo definire l'appello sociale dell'onorevole Di Vittorio, che è stato pronunciato con accenti veramente vibranti, mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla realtà delle cose. Tutti sappiamo in quali condizioni di disagio economico vivono i dipendenti dei comuni specie del Mezzogiorno, anzi, direi, da Roma in giù. C'è però da osservare anche un altro fatto: che nella stragrande maggioranza i comuni si trovano nelle condizioni di non potere pagare nemmeno gli stipendi attuali pur essendo questi così bassi. Difatti molti comuni sono arretrati, con il pagamento degli stipendi, di parecchi mesi. Ora è evidente che, se noi stabiliamo una legge o una norma, quale è quella dell'aumento degli stipendi ai dipendenti dei comuni e delle province, senza pensare ad indicare i mezzi per sanare questo maggiore onere, non avremo fatto certamente una cosa saggia e ciò a prescindere dalle condizioni economicamente difficili in cui versano questi dipendenti.

Per tale motivo mi dichiaro contrario all'emendamento Martuscelli e a tutti quelli dello stesso tenore presentati dagli altri onorevoli deputati.

TUDISCO. Onorevole Presidente, mi permetto di osservare che, se per ognuno di questi articoli, che ci restano da esaminare, dovessimo rifarci addirittura ai principi della filosofia del diritto, faremmo delle disquisizioni certamente interessanti (e reudo di ciò atto all'onorevole Di Vittorio), ma che avrebbero scarsa importanza dal punto di vista dei problemi che qui ci preme di risolvere.

Vorrei fare presente all'onorevole Di Vittorio, con la stessa forza (se ciò mi fosse possibile) con cui egli ha parlato dei suoi principi, che qui stiamo dando un colpo mortale ai principi stessi dell'autonomia locale e dell'autogoverno dei comuni.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Tudisco, bisogna pur distinguere. Certo che se un comune volesse imporre la schiavitù in nome dell'autonomia noi non glielo consentiremmo.

TUDISCO. Andiamo con ordine. Io credo che molto opportunamente in questo articolo 19 si dia il via ai comuni perché regolarizzino la loro posizione senza fare della demagogia (e non parlo soltanto della demagogia da parte della sinistra perché di essa abbonda in tutti i partiti). Noi faremmo veramente un atto di arbitrio, una legge veramente strana, una imposizione che scardinerebbe l'autonomia dei comuni se volessimo obbligarli nel senso in cui dice lei, onorevole Di Vittorio.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

La situazione economica di questi dipendenti è veramente preoccupante ma io sono profondamente convinto che non si potrà ovviare per nulla ad essa con l'emendamento dell'onorevole Martuscelli. Prego di voler tener conto che noi non vogliamo perdere di vista questa grave esigenza; ma proprio per tale motivo crediamo che sia necessario portare a termine al più presto possibile la legge proposta dal Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Desidero chiarire le ragioni dell'articolo 19, pregando gli onorevoli colleghi, che hanno sostenuto gli emendamenti così radicali intorno a questa materia, di prestarmi un po' d'attenzione. Ho avuto modo due mesi fa di discutere al Senato una legge sulla riorganizzazione della finanza locale, in occasione della quale discussione ho ricevuto una serie di accuse dai banchi della sinistra perché si diceva che il Governo non era rigido nei confronti dell'autonomia dei comuni, così come stabilito dalla Costituzione. In quell'occasione ho avuto modo di rispondere che la legge che era in esame non diminuiva la posizione di autonomia dei comuni quale avevamo ereditato, anzi poneva in fondo le premesse per un ulteriore sviluppo di questa autonomia. Per cui ho anche annunciato una riforma della legge comunale e provinciale che vorrebbe organizzare tutta una materia secondo i principi dettati dalla Costituzione.

Ora, l'elemento fondamentale dell'autonomia non è una questione di diritto, onorevole Di Vittorio. In questo campo ha ragione lei, onorevole Di Vittorio: il diritto si fa secondo la volontà degli uomini, e può essere cambiato secondo le opportunità. Ma se c'è una cosa chiara nella nostra Costituzione è proprio questa tendenza a potenziare la libertà e l'autonomia degli enti minori rispetto allo Stato, compito che noi cerchiamo di assolvere gradatamente.

La libertà di decidere le proprie spese nei limiti in cui ciò è compatibile con la struttura dello Stato, è proprio la caratteristica dell'autonomia di un determinato ente. Neanche quando l'autonomia era ridotta ad un lumicino è stata mai prassi del legislatore di imporre obbligatoriamente delle spese (nel senso dell'ammontare preciso della spesa). Anche allora è stata sempre adottata la prassi di lasciare agli amministratori locali la possibilità di determinare le proprie spese.

E ciò, per conto mio, è assolutamente indispensabile che venga continuato. I colleghi che sono intervenuti hanno richiamato l'attenzione sulla questione dell'equilibrio dei

bilanci dei comuni e sui relativi oneri dello Stato.

Nella mia valutazione ritengo che uno degli errori più grossi che abbiamo ereditato, sempre in materia di autonomia locale, è la statizzazione dei segretari comunali e provinciali. Si ha cioè una situazione assurda: dei funzionari dello Stato che prestano servizio alle dipendenze degli enti locali, pagati da questi e che hanno la maggiore responsabilità soprattutto nei piccoli e medi comuni nella determinazione della politica locale.

Se volessimo essere conseguenti e avessimo il coraggio di esserlo nelle nostre idee, anche se apparentemente tocchiamo gli interessi di questa categoria di benemeriti funzionari (e ne parlo proprio spassionatamente), dovremmo ritornare indietro anche per quanto riguarda questo primo comma. Ma se voi mettete in questa legge, che riguarda la sistemazione del trattamento economico dei dipendenti statali, una norma che fa obbligo di dare ai dipendenti comunali un certo trattamento, voi con ciò stesso avete implicitamente statizzata tutta l'organizzazione burocratica degli enti locali, sovvertendo completamente l'aspetto più caratteristico dell'autonomia e dell'indipendenza dei comuni e delle provincie.

La ragione di giustizia cui si è accennato si è sempre cercato di soddisfarla nelle vie normali compatibili con l'attuale ordinamento. Non ho qui la documentazione, ma posso dire che nei limiti del possibile sono sempre intervenuto in occasione di precedenti aumenti perché gli amministratori comunali sentissero la necessità di aumentare anche ai loro dipendenti lo stipendio. E lei sa, onorevole Di Vittorio, che in molti comuni questo è avvenuto laddove naturalmente vi era una minima possibilità per farlo.

Non voglio citare casi di amministrazioni particolarmente efficienti che pagano i loro dipendenti con un trattamento addirittura superiore a quello dei dipendenti statali, ma voglio ricordare che anche le amministrazioni più piccole sono state spronate continuamente dall'autorità tutoria a migliorare le condizioni economiche dei propri dipendenti. Lasciando ai comuni la possibilità di orientarsi sulle spese e sorvegliandoli e consigliandoli nei limiti dei poteri tutori, noi ci sforziamo di sanare la triste piaga delle integrazioni dei bilanci comunali. Ormai fortunatamente siamo arrivati a circa il 10 per cento di bilanci comunali integrati e confido che, quando sarà approvata la legge sulla finanza locale, ci ridurremo alla integrazione soltanto di qualche grosso comune per particolari situazioni locali.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

Ora questo richiamo contenuto nell'articolo 19, il quale dice agli amministratori locali, dovete fare gli aumenti ma spingendo al massimo le vostre possibilità fiscali: mi pare che sia una cosa saggia.

Ecco le ragioni per cui il Governo ritiene che questo articolo sia quanto mai opportuno e meriti perciò di essere approvato. Bisogna anche persuadersi che come lo Stato non può essere equiparato ad una organizzazione di beneficenza neanche il comune è una organizzazione di beneficenza. Si provveda in altro modo per i casi disgraziati. Le posso dire anzi, onorevole Di Vittorio, che molti stipendi bassi che lei ricordava sono proprio dovuti a questo fatto, per cui comuni che una volta camminavano bene col solo segretario comunale e col messo comunale oggi hanno cinque o sei dipendenti in buona parte *caritatis causa*. Il Governo è perciò pienamente deciso a mantenere l'articolo 19, respingendo gli emendamenti presentati e segnatamente quello dell'onorevole Martuscelli.

NUMEROSO. Mi rendo pienamente conto di quanto ha detto l'onorevole Ministro, e precedentemente ho dimostrato di essermi reso conto di questo fatto, rinunciando al mio emendamento e aderendo all'emendamento dell'onorevole Cappugi. Ma vorrei fare agli onorevoli colleghi e al Ministro alcune osservazioni. L'obbligo ai comuni di fissare il trattamento economico ai propri dipendenti in equa proporzione con il trattamento economico del segretario comunale e del segretario provinciale già esiste nella legge comunale e provinciale. Ora, tenuto conto di questo fatto, io credo che noi forse possiamo prescindere da qualsiasi norma come dal contenuto stesso dell'articolo 19 come pure dai nostri emendamenti, in quanto gli aumenti sono già sanciti per legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ciò si è verificato in linea di fatto. C'è stata una circolare del Ministero degli interni ai prefetti perché questi sollecitassero le amministrazioni locali ad applicare i nuovi aumenti. Se vuole possiamo mettere a verbale che il Governo si impegna di fare il possibile perché gli aumenti siano applicati; ma non può essere fatto attraverso una norma di legge.

NUMEROSO. Le circolari del Ministero dell'interno in questo caso non risolvono niente. Il problema è di natura pratica e sostanziale e consiste nel far concedere qualche cosa di più ai dipendenti comunali. Mi permetto perciò di fare la seguente proposta che formulo nel modo che vi dirò ma che potrebbe essere, se accettata, ulteriormente perfe-

zionata: « La Giunta provinciale amministrativa, su richiesta del personale dei comuni, interviene con determinati mezzi (che si potrebbero anche stabilire) per concretare il trattamento economico da fare agli impiegati ».

Tutti sappiamo come molte volte vi sono impiegati comunali che non possono neanche ricorrere al prefetto o alla Giunta provinciale amministrativa. E mi sembra opportuno fare ciò anche in relazione alla norma tassativa contenuta nell'articolo 228 di cui si è già parlato.

MARTUSCELLI A me pare che converrebbe abolire del tutto l'articolo 19 perché esso, contrariamente a quanto sostiene l'onorevole Ministro, peggiorerebbe la situazione. Esso dice in sostanza che i comuni hanno facoltà di fare o di concedere detto aumento e poi alla fine dice di salvare la facoltà di adeguamento di cui all'articolo 228.

Quindi, praticamente, ad un obbligo sostituisce una semplice facoltà.

D'altra parte tutti i colleghi intervenuti hanno riconosciuto che dal punto di vista sociale ed umano noi ci troviamo di fronte ad una situazione angosciosa.

Prima perciò di respingere l'istanza di tanti dipendenti noi dobbiamo esaminare se veramente questi argomenti di natura giuridica siano fondati e se il Governo sia legittimato ad insistere ulteriormente sul suo punto di vista. Il Ministro ci ha parlato dell'autonomia dei comuni e della necessità del bilancio che sono argomenti facilmente confutabili e confutati.

Noi ci troviamo, in materia di adeguamento degli stipendi, di fronte all'aumentato costo della vita che è un fatto riconosciuto dal Governo con gli aumenti accordati agli impiegati dello Stato. Non si tratta d'altro che di riconoscere un deprezzamento effettivo della moneta e la corrispondente necessità da parte dei debitori (in questo caso i comuni che debbono loro lo stipendio) di aumentare la misura del loro debito nei riguardi dei creditori (che sono gli impiegati).

C'è poi la questione dell'integrazione; ma essa è solo una scusa per un fatto più apparente che effettivo. In realtà i comuni si possono suddividere in tre categorie: quelli che sono in grado di corrispondere gli aumenti; per essi il problema non si pone nemmeno; quelli che non possono corrispondere gli aumenti perché hanno un difettoso sistema di tassazione: per essi si tratterebbe di portare un po' di ordine amministrativo perché possano corrispondere gli aumenti senza bisogno di integrazione da parte dello Stato.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

Vi sono infine comuni veramente miseri che non hanno nessuna possibilità di aumentare gli stipendi: per essi, che sono una sparuta minoranza, lo Stato dovrebbe intervenire assumendosi un onere insignificante.

Invito perciò il Governo e gli onorevoli colleghi a non respingere il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Caroniti e gli altri presentatori dell'emendamento, già da me precedentemente letto, non sono presenti, s'intende che lo abbiano ritirato.

Pertanto, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 19 sul quale non vi sono emendamenti:

« Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli ».

(È approvato).

**DI VITTORIO.** Per le considerazioni precedentemente fatte, mentre manteniamo l'emendamento Martuscelli, in subordinata saremmo disposti ad accettare l'emendamento Cappugi, se il Governo si dichiarasse favorevole ad esso.

**GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo non può accettare né l'uno né l'altro.

**BALDUZZI, Relatore per la maggioranza.** Mi rimetto alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Martuscelli, già letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cappugi, precedentemente letto.

(Non è approvato).

Poiché gli onorevoli Preti e Zagari non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato il loro emendamento, che, d'altra parte, sarebbe stato assorbito dalla votazione ora fatta.

**CAPPUGI.** Dato che il mio emendamento non è stato accolto, mi associo a quello dell'onorevole Di Vittorio ed altri già precedentemente letto e che è del seguente tenore: « Al secondo comma sopprimere le parole: « subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci ».

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione detto emendamento soppressivo:

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 19 fino alle parole « deliberazione dei competenti organi »:

« Le province, i comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti Organi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Di Vittorio ed altri:

« Al secondo comma sostituire alle parole: entro i limiti, le altre: nella misura ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte del secondo comma dell'articolo 19, e precisamente:

« entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 19:

« Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale orario di servizio, e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è parificabile. È invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio ».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 19:

« Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

statale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica ».

(È approvato).

All'ultimo comma dell'articolo 19 vi è un emendamento soppressivo degli onorevoli Maglietta, Pieraccini e Lizzadri.

MAGLIETTA. L'emendamento soppressivo, da noi presentato, è perfettamente coerente con la tesi che abbiamo sostenuta e con la tesi sostenuta dal Governo. Perché, se il Governo sostiene la facoltà dei comuni di applicare l'aumento o un determinato provvedimento, ciò significa che è in facoltà del comune di deliberare o meno che una eventuale retribuzione venga fatta. Da un lato perciò si dà la facoltà di fare una cosa, dall'altro si obbliga a trattenere una determinata ritenuta; cioè al solito: se un beneficio va a favore dell'impiegato è facoltativo, se è un provvedimento contro i suoi interessi è obbligatorio.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo dichiararmi favorevole al mantenimento di questo ultimo comma. In fondo si è voluto sostenere un principio di ordine perequativo per il trattamento economico di tutti quanti i comuni. È chiaro che una perequazione perfetta non la potremo mai raggiungere; ma noi dobbiamo fare ogni sforzo per avvicinarci il più possibile ad essa.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Ma si tratta solo di concedere 3 mila lire per gente che ha uno stipendio sulle 14 mila lire al mese! Come potete sostenere pubblicamente questa situazione?

PIERACCINI. Onorevole Sottosegretario Gava, cerchi di accettare questo emendamento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è possibile perché così facendo non si favoriscono i dipendenti con un grado minore ma quelli con un grado maggiore.

PRESIDENTE. L'onorevole Maglietta insiste nel mantenere il suo emendamento?

MAGLIETTA. No, onorevole presidente, visto che è inutile, lo ritiro.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 19, che è del seguente tenore:

« Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo, si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950,

n. 130, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni ».

CAPPUGI. Propongo a questo comma di sostituire le parole: « si intendono », con le altre: « possono essere ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 19 con l'emendamento proposto dall'onorevole Cappugi.

(È approvato).

L'onorevole Cappugi propone di aggiungere il comma seguente:

« A favore dei comuni e delle provincie che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1952, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle, obbligatorie degli enti locali territoriali con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita ».

CAPPUGI. Il mio emendamento aggiuntivo all'articolo 19 tende ad offrire la possibilità ai comuni di usare la facoltà loro concessa, come è stato fatto con l'articolo 8 e con l'articolo 11 della più volte citata legge n. 130 del 1950, di contrarre mutui con lo Stato, per concedere aumenti di stipendio ai loro dipendenti.

Poiché la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti presentati allo scopo di obbligare in un modo o nell'altro i comuni a concedere aumenti equi ai loro dipendenti e perfino è stato respinto il mio emendamento, pur essendo formulato in una maniera assai tenue, il Governo e la Commissione dovrebbero almeno approvare questo comma aggiuntivo se essi non vogliono veramente dare l'impressione di essere sordi alle impellenti necessità economiche dei dipendenti degli enti locali.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 19 presentato dall'onorevole Cappugi.

*(Non è approvato).*

Pertanto l'articolo 19 viene ad avere la seguente formulazione definitiva:

«Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale

orario di servizio, e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è parificabile. È invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica.

Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo, possono essere riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni ».

**BAVARO.** Propongo di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 21.**